

D.P.C.M.

25 settembre 2023

PERCORSI ABILITANTI

SCUOLA DI I E II GRADO

Analisi e F.A.Q. a cura della UIL Scuola RUA

SINTESI DEI PERCORSI

Percorsi esclusivamente abilitanti (indipendenti da qualsiasi procedura concorsuale)

- Da 60 CFU/CFA – corsi abilitanti (ordinari):** destinati agli aspiranti laureati (magistrale o magistrale a ciclo unico o titolo equivalente) e laureandi con almeno 180 crediti. Sono previste quote di riserva per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 (scuola statale, paritaria, IFP). L'abilitazione è il requisito per partecipare ai concorsi nella fase a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia. **In prima applicazione tali corsi dovrebbero concludersi entro maggio 2024.**
- Da 30 CFU/CFA - percorsi formativi abilitanti (ordinari):** destinati ai docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 (scuole statali o paritarie) e ai docenti che hanno sostenuto la prova del concorso **“straordinario bis”**. L'abilitazione è il requisito per partecipare ai concorsi nella fase a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia.
- Da 30 CFU/CFA - percorsi formativi abilitanti (ordinari):** destinati ai docenti già in possesso di abilitazione o specializzati sul sostegno e di un altro titolo che consente l'accesso ad una diversa classe di concorso di I o II grado. La nuova abilitazione è il requisito per partecipare ai concorsi nella fase a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia. Nel caso specifico dei docenti già di ruolo (c.d. “ingabbiati”), l'ulteriore abilitazione permette anche il **passaggio di cattedra e di ruolo.**

Percorsi abilitanti post concorsi (che dipendono dai concorsi della fase transitoria - fino al 31/12/2024 - e della fase a regime – dal 1/1/2025)

- Da 36 CFU/CFA post concorso – percorsi formativi transitori fino al 31/12/2024:** destinati agli aspiranti già in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022. Tale requisito permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024. Solo una volta vinto il concorso tali docenti stipulano un contratto a TD e **accedono direttamente ai percorsi per acquisire i restanti 36 CFU/CFA** (24 iniziali + 36 finali del nuovo percorso = 60) e acquisire l'abilitazione. Dopodiché stipulano un **contratto a TI in cui svolgono l'anno di formazione e prova.**
- Da 30 CFU/CFA post concorso – percorsi formativi transitori fino al 31/12/2024:** destinati agli aspiranti in possesso dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione. Tale requisito permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024. Solo una volta vinto il concorso tali docenti stipulano un contratto a TD e **accedono direttamente ai percorsi per acquisire i restanti 30 CFU/CFA** (30 iniziali del nuovo percorso + 30 finali del nuovo percorso = 60). Dopodiché stipulano un **contratto a TI in cui svolgono l'anno di formazione e prova. In prima applicazione tali corsi dovrebbero concludersi entro il 28 febbraio 2024.**
- Da 30 CFU/CFA post concorso fase transitoria e a regime - prima del 31/12/2024 e dal 1/1/2025:** destinati ai docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale. Tale requisito permette, in assenza di abilitazione, sia la partecipazione al concorso entro il 31/12/2024, che successivamente dal 1/1/2025. Solo una volta vinto il concorso tali docenti stipulano un contratto a TD e **accedono direttamente ai percorsi per acquisire i restanti 30 CFU/CFA** (i 30 iniziali sono compensati dal servizio + 30 finali del nuovo percorso = 60). Dopodiché stipulano un **contratto a TI in cui svolgono l'anno di formazione e prova.**

PROCEDURA - TEMPISTICA - FABBISOGNI

A seguito della pubblicazione del **D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023** e delle **Linee guide dell'ANVUR** (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), **delibera n. 231 del 26 settembre 2023**, è iniziata la **procedura di accreditamento** dei **centri multidisciplinari** individuati dalle università e dalle istituzioni AFAM e per **l'attivazione dei corsi**. Le istituzioni accreditate avranno la possibilità di erogare **percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA** solo a seguito dell'accREDITamento del relativo percorso formativo da **60 CFU/CFA**.

Tempi: L'attivazione dei corsi, dal punto di vista formale, richiederà **almeno 2 mesi**, senza considerare poi l'iter procedurale di organizzazione fattiva dei percorsi da parte dei centri accreditati (considerando anche l'eventuale procedura selettiva/contingentata per l'accesso agli stessi) e le sedi in cui si dovrà svolgere il tirocinio. Si potrebbe quindi ipotizzare un inizio tra i 60 e i 90 giorni.

Chi organizzerà i corsi: a organizzare i percorsi abilitanti saranno i **centri multidisciplinari** individuati dalle università e dalle istituzioni AFAM che possono essere costituiti anche in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM. In questo caso è presente un'istituzione capofila.

Necessario l'accREDITamento: Le istanze delle Università e delle Istituzioni AFAM di attivazione dei percorsi formativi sono trasmesse al MUR e all'ANVUR secondo i seguenti requisiti richiesti dal DPCM:

Requisiti di sede:

- a) la delibera di costituzione del Centro e la designazione del relativo coordinatore;
- b) la costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del Centro e i Direttori.

Requisiti dei percorsi di formazione iniziale:

- a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;
- b) il parere favorevole dell'USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
- c) l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della Istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;
- d) l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A al presente decreto;
- e) l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica

frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri costituito in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;

f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;

g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.

Valutazione del MUR: Il MUR, **entro 10 giorni** dalla data di ricezione delle istanze, verifica l'ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti e tenuto conto delle **Linee guida per la valutazione degli stessi di cui all'elenco precedente, lettere da c) a g) pubblicate dall'ANVUR.**

Verifica di ammissibilità: Entro i **40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità**, l'ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti, avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM. Il decreto di accreditamento è adottato **entro i successivi 10 giorni.**

Fabbisogno di personale da abilitare: **Entro 10 giorni** dalla data di adozione del DPCM, il MIM comunica al MUR il fabbisogno di personale.

CALCOLO DEL FABBISOGNO DEI DOCENTI DA ABILITARE

L'offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è **volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni**, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, **in relazione alle tipologie delle classi di concorso.**

Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:

a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;

b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;

c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all'estero;

d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il mese di febbraio, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b).

secondo questi passaggi:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito comunica al Ministero dell'università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale.

2. Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell'università e della ricerca, indicano, in un'apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto sia del fabbisogno che del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.

NOTA BENE:

- Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto.
- Bisognerà attendere un ulteriore decreto per conoscere gli eventuali criteri e le modalità della selettività delle procedure di accesso ai percorsi.
- Al momento il DPCM **esclude dal calcolo del fabbisogno solo i docenti che dovranno conseguire un'altra abilitazione** (compresi i c.d. "docenti ingabbiati") per i quali non ci sarà nessun limite rispetto al fabbisogno.

ANALISI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DEI PERCORSI

Percorsi esclusivamente abilitanti (indipendenti da qualsiasi procedura concorsuale)

1) Da 60 CFU/CFA – corsi abilitanti (ordinari): destinati agli aspiranti laureati (magistrale o magistrale a ciclo unico o titolo equivalente) e laureandi con almeno 180 crediti. Sono previste quote di riserva per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 (scuola statale, paritaria, IFP).

L'abilitazione è il requisito per partecipare ai concorsi nella fase a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia.

In prima applicazione tali corsi dovrebbero concludersi entro maggio 2024.

Requisiti

- **Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico**, oppure del diploma dell'AFAM di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti nella scuola secondaria di I e II grado.
- **Laureandi** iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico **in possesso di almeno 180 CFU/CFA**.
- **Docenti ITP (fino al 31/12/2024)**: diploma coerente con la classe di concorso.
- **Docenti ITP (dal 1/1/2025)**: laurea triennale, oppure del diploma AFAM di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato coerente, con le classi di concorso vigenti nella scuola secondaria di II grado.

Quote di riserva

È prevista una quota di riserva:

- per docenti che hanno svolto servizio presso le **istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti**, anche non continuativi (e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), di cui **almeno uno nella specifica classe di concorso**;
- per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura **straordinaria bis**;
- per i titolari di contratti di docenza nell'ambito di **percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni**.

La riserva di posti è pari:

- per il **primo ciclo, al 45%** dell'offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM (il **5%** è riservato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni);

- per il **secondo e il terzo ciclo**, al **35%** dell'offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM (il **5%** è riservato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni).

Nota bene: Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

Selezione in ingresso – fabbisogno

Il DPCM indica la necessità di **stabilire un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni ovvero il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso**. Se, quindi, rispetto al numero programmato di insegnanti da abilitare per una determinata classe di concorso c'è soprannumero di richieste, sarà indispensabile stabilire un accesso selettivo o comunque contingentato. **Nota bene:** Al momento il DPCM non stabilisce i criteri e le modalità di un eventuale accesso selettivo e pertanto bisognerà aspettare un successivo decreto che chiarisca questo aspetto.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 60

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA possono essere riconosciuti:

- **I 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022**, ferma restando la necessità di acquisire almeno **10 CFU o CFA di tirocinio diretto**.
- **I CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se:**
 - ✓ strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
 - ✓ **non superiore comunque a 12** nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
 - ✓ **non superiore comunque a 5** nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
 - ✓ nel caso dei **dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno** i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

Ripartizione dei 60 CFU/CFA

10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso (Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore).

5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche.

18 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA in Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica.

Modalità di erogazione dei percorsi

I percorsi sono svolti **interamente in presenza**.

Per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore **al 20% del totale**.

Nota bene: per gli anni accademici **2023/2024 e 2024/2025** i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore **al 50% del totale**.

Cosa prevede il tirocinio

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad **almeno 12 ore**.

Il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la **compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali** acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento **all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio**.

Si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, accreditati.

Prova finale e abilitazione

Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza per ogni attività formativa **pari al 70%**.

- **La prova scritta:** consiste in **una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto** svolto nel percorso di formazione iniziale ed è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
- **La lezione simulata:** ha una **durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa**, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale **relativo alla specifica classe di concorso**.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di **dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata**. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a **7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata**.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è **acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso** (l'abilitazione è il requisito di accesso ai concorsi nella fase a regime e alle GPS di I fascia).

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere **ripetuta una seconda volta**.

Costi

- Fino a **2.500 euro** per i corsi da 60 CFU.

- Fino a **2.000 euro** per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all'iscrizione al percorso della laurea magistrale (in possesso di almeno 180 CFU/CFA).

- Fino a **150 euro** per le prove finali.

2) Da 30 CFU/CFA - destinati ai docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 (scuole statali o paritarie) e ai docenti che hanno sostenuto la prova del concorso "straordinario bis".

L'abilitazione è il requisito per partecipare ai concorsi nella fase a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia.

Requisiti

- **Tre anni di servizio negli ultimi cinque** presso le scuole **statali o paritarie**, di cui **almeno uno nella specifica classe di concorso**.
- Docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso **"straordinario bis"**.

Per cui i docenti con **almeno tre anni di servizio** nelle **scuole statali o paritarie** e i **docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis** possono accedere al corso da 30 CFU/CFA per ottenere l'abilitazione, anziché seguire il percorso ordinario da 60 CFU/CFA.

Per il requisito dei tre anni negli ultimi cinque è bene precisare che questi possono anche essere non continuativi e svolti in ordini di scuola diversi (in possesso ovviamente del titolo di studio richiesto), purché almeno un anno sia stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l'abilitazione.

Selezione in ingresso – fabbisogno

Anche per questi corsi il DPCM al momento indica la necessità di stabilire un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni ovvero il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso. Se, quindi, rispetto al numero programmato di insegnanti da abilitare c'è soprannumero di richieste per una determinata classe di concorso, sarà indispensabile stabilire un accesso selettivo o comunque contingentato. **Nota bene:** Al momento il DPCM non stabilisce i criteri e le modalità di un eventuale accesso selettivo e pertanto bisognerà aspettare un successivo decreto che chiarisca questo aspetto.

Ripartizione dei 30 CFU/CFA

Al momento il DPCM non prevede la ripartizione dei 30 CFU/CFA.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 30

Possono essere riconosciuti **in proporzione** CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Modalità di erogazione dei percorsi

I percorsi sono svolti **interamente in presenza**.

Per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al **20% del totale**.

Nota bene: per gli anni accademici **2023/2024 e 2024/2025** i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al **50% del totale**.

Cosa prevede il tirocinio

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad **almeno 12 ore**.

Il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la **compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali** acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento **all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio**.

Si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, accreditati.

Prova finale e abilitazione

➤ **Prova scritta:** intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

➤ **La lezione simulata:** ha una **durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa**, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale **relativo alla specifica classe di concorso**.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di **dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata**. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a **7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata**.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è **acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso** (l'abilitazione è il requisito di accesso ai concorsi nella fase a regime e alle GPS di I fascia).

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere **ripetuta una seconda volta**.

Costi

- Fino a **2.000** euro.
- Fino a **150** euro per le prove finali.

3) Da 30 CFU/CFA - destinati ai docenti già in possesso di abilitazione o specializzati sul sostegno e di un altro titolo che consente l'accesso ad una diversa classe di concorso di I o II grado.

La nuova abilitazione è il requisito per partecipare ai concorsi nella fase a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia.

Nel caso specifico dei docenti già di ruolo (c.d. “ingabbiati”) l’abilitazione permette anche il passaggio di cattedra e di ruolo.

Requisiti (congiunti)

- Essere in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di scuola o in possesso della specializzazione sul sostegno.
- Essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta.

Per cui, ad esempio, il docente abilitato nella scuola primaria, ma in possesso di una laurea (ad esempio magistrale) che gli permette di insegnare una classe di concorso di I o II grado, può, in virtù del possesso dell’abilitazione sulla primaria, accedere direttamente ai percorsi per conseguire l’abilitazione per la classe di concorso di I o II grado per cui possiede la laurea.

Selezione in ingresso – fabbisogno

Il DPCM per questi corsi indica chiaramente che non c’è nessuna selezione in ingresso.

Possono accedere tutti. Per cui, questi percorsi sono in soprannumero e quindi esclusi dal calcolo del fabbisogno.

Modalità di erogazione dei percorsi

Anche mediante modalità telematica sincrona, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati.

Cosa prevede il tirocinio

Nessun tirocinio diretto.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all’interno dei 30

Possono essere riconosciuti **in proporzione** CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Prova finale e abilitazione

- **Prova scritta:** intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.
- **Lezione simulata:** su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso (l'abilitazione è il requisito di accesso ai concorsi e alle GPS di I fascia).

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.

Costi

- Fino a **2.000 euro**.
- Fino a **150 euro** per le prove finali.

Percorsi abilitanti post concorsi (che dipendono dai concorsi della fase transitoria - fino al 31/12/2024 - e della fase a regime – dal 1/1/2025)

1) da 36 CFU/CFA post concorso – percorsi formativi transitori fino al 31/12/2024: destinati agli aspiranti già in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022. Tale requisito permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024.

Solo una volta vinto il concorso tali docenti stipulano un contratto a TD e accedono direttamente ai percorsi per acquisire i restanti 36 CFU/CFA (24 iniziali + 36 finali del nuovo percorso = 60) e acquisire l'abilitazione. Dopodiché stipulano un contratto a TI in cui svolgono l'anno di formazione e prova.

Requisiti (congiunti)

- Essere in possesso del titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso di interesse + i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022.
- Risultare vincitore del concorso entro il 31/12/2024.

Per cui, chi è in possesso del titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso interessata + i 24 CFU/CFA, purché conseguiti entro il 31/10/2022, può, fino al 31 dicembre 2024, partecipare ai concorsi in assenza di abilitazione (e senza necessità di aver maturato i 3 anni di servizio). I 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022 sono quindi il requisito per poter partecipare ai concorsi entro il 31/12/24.

I restanti 36 CFU/CFA (per arrivare ai 60 previsti) devono essere conseguiti dopo il superamento del concorso. In questo caso il docente avrà un contratto a TD e terminerà il percorso di abilitazione con l'acquisizione dei restanti 36 CFU/CFA. Dopodiché stipulerà il contratto a TI e svolgerà l'anno di prova e formazione.

Conseguimento dei 36 CFU/CFA dopo lo svolgimento del concorso

Per tali docenti è previsto che una volta superato il concorso, stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU/CFA per abilitarsi.

Di seguito la divisione dei 36 CFU/CFA:

3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica;

10 CFU/CFA di tirocinio diretto;

3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;

3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale;

15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;

2 CFU/CFA in discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 36

Possono essere riconosciuti in **proporzione** CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Modalità di erogazione dei percorsi

I percorsi sono svolti **interamente in presenza**.

Per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore **al 20% del totale**.

Nota bene: per gli anni accademici **2023/2024 e 2024/2025** i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore **al 50% del totale**.

Cosa prevede il tirocinio

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad **almeno 12 ore**.

Il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la **compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali** acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento **all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio**.

Si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, accreditati.

Prova finale e abilitazione

➤ **Prova scritta:** intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

➤ **Lezione simulata:** su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.

Costi

- Fino a **2.000 euro**.
- Fino a **150 euro** per le prove finali.

2) Da 30 CFU/CFA post concorso – percorsi formativi transitori fino al 31/12/2024: destinati agli aspiranti in possesso dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione. Tale requisito permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024.

Solo una volta vinto il concorso tali docenti stipulano un contratto a TD e accedono direttamente ai percorsi per acquisire i restanti 30 CFU/CFA (30 iniziali del nuovo percorso + 30 finali del nuovo percorso = 60). Dopodiché stipulano un contratto a TI in cui svolgono l'anno di formazione e prova.

In prima applicazione dovrebbero concludersi entro il 28 febbraio 2024.

Requisiti (congiunti)

- Essere in possesso dei primi 30 CFU/CFA dei 60 previsti del nuovo percorso abilitante.
- Risultare vincitori del concorso entro il 31/12/2024.

Per cui, chi è in possesso del titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso interessata, in assenza dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/22 (quindi neo-laureati o comunque laureati senza i 24 CFU/CFA richiesti), può, fino al 31 dicembre 2024, partecipare ai concorsi in assenza di abilitazione purché, appunto, abbia acquisito almeno 30 CFU/CFA dei 60 richiesti del nuovo percorso abilitante. La partecipazione al concorso è permessa con riserva a chi non ha ancora acquisito i 30 CFU/CFA.

I 30 CFU/CFA sono quindi il requisito per poter partecipare ai concorsi entro il 31/12/24. I restanti 30 (per arrivare ai 60 previsti) devono essere conseguiti dopo il superamento del concorso.

Conseguimento dei 30 CFU/CFA

Per tali docenti è previsto che una volta superato il concorso, stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 30 CFU/CFA per abilitarsi.

Di seguito la divisione dei 30 CFU/CFA ai fini della partecipazione al concorso:

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

5 CFU/CFA di Tirocinio diretto.

3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche.

9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

Di seguito la divisione dei 30 CFU/CFA una volta superato il concorso (ad integrazione dei 30 CFU/CFA in possesso prima della partecipazione al concorso):

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica

15 CFU/CFA di Tirocinio indiretto

9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento

2 CFU/CFA in Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 30

Possono essere riconosciuti in **proporzione** CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Prova finale e abilitazione

- **Prova scritta:** intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.
- **Lezione simulata:** su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.

Costi

- Fino a **2.000** euro
- Fino a **150** euro per le prove finali.

3) Da 30 CFU/CFA post concorso fase transitoria e a regime - destinati ai docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale. Tale requisito permette, in assenza di abilitazione, sia la partecipazione al concorso entro il 31/12/2024, che successivamente dal 1/1/2025.

Solo una volta vinto il concorso tali docenti stipulano un contratto a TD e accedono direttamente ai percorsi per acquisire i restanti 30 CFU/CFA (i 30 iniziali sono compensati dal servizio + 30 del nuovo percorso = 60).

Dopodiché stipulano un contratto a TI in cui svolgono l'anno di formazione e prova.

Requisiti (congiunti)

- Avere un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Potranno accedere ai concorsi (anche dopo il 31/12/2024) senza l'abilitazione, purché almeno un'annualità di servizio sia specifica ovvero svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso.
- Risultare vincitore del concorso della fase straordinaria (fino al 31/12/2024) oppure successiva (dall'1/1/2025).

Per cui, chi è in possesso dei 3 anni di servizio **esclusivamente nella scuola statale** può, **sia fino al 31 dicembre 2024, sia dall'1/1/2025**, partecipare ai concorsi in assenza di abilitazione.

Una volta superato il concorso, stipulerà un contratto a tempo determinato al 31/8 e dovrà integrare la formazione iniziale con 30 CFU dei 60 previsti per abilitarsi.

Di seguito la divisione dei 30 CFU/CFA una volta che hanno superato il concorso:

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.
6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.
<i>Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 30</i>
Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).
<i>Prova finale e abilitazione</i>
➤ Prova scritta: intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.
➤ Lezione simulata: su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.
Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.
<i>Modalità di erogazione dei percorsi</i>
I percorsi sono svolti interamente in presenza .
Per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale .
Nota bene: per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale .
<i>Cosa prevede il tirocinio</i>
Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore .
Il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio .
Si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, accreditati.

Costi

- Fino a **2.000** euro
- Fino a **150** euro per le prove finali.

F.A.Q.

RIASSUNTIVE

Sono un docente neo laureato in assenza dei 24 CFU/CFA che dovevano essere conseguiti entro il 31/10/2022. Posso partecipare ai corsi abilitanti? E al concorso della fase transitoria?

Il docente neo laureato può accedere ai nuovi percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA previa eventuale selezione di cui, come sappiamo, il DPCM non ne chiarisce criteri e modalità.

Una volta che ha avuto accesso ai percorsi può, acquisiti **almeno 30 CFU/CFA dei 60 richiesti entro il 28 febbraio 2024**, partecipare al secondo concorso previsto nella fase transitoria da svolgersi **entro il 31/12/2024**. Possono altresì partecipare **con riserva** i candidati iscritti al percorso universitario e accademico che non hanno ancora acquisito i 30 CFU/CFA.

Vinto il concorso, il docente avrà un contratto a tempo determinato durante il quale dovrà acquisire i restanti 30 CFU/CFA. È utile precisare che questa possibilità è quindi transitoria e non a regime. Se **non si supera il concorso**, infatti, sarà necessario concludere il percorso iniziale per acquisire i 60 CFU/CFA complessivi. In questo caso l'acquisizione dell'abilitazione sarà il requisito per partecipare ai futuri concorsi a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia.

Sono un docente con tre anni di servizio. Cosa posso fare?

Per i docenti con **almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5** sono previste **diverse possibilità** a seconda se il servizio sia stato prestato nella scuola statale, paritaria oppure con contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

In tutti i casi deve essere comunque un servizio svolto negli ultimi 5 anni, anche non continuativi e anche prestato in ordini diversi di scuola, purché **almeno un anno sia stato volto nella specifica classe di concorso per cui si richiede l'abilitazione**.

1) Docente che ha svolto il servizio nella scuola statale:

- **può accedere ai percorsi da 60 CFU/CFA** rientrando in una **quota di riserva** pari al 45% per il primo ciclo dei percorsi e pari al 35% per il secondo e terzo ciclo dei percorsi. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

- **può accedere** , previa selezione, ai **percorsi da 30 CFU/CFA** invece che da 60 (in questo caso non c'è la quota di riserva).

- **può partecipare direttamente ai concorsi, sia nella fase transitoria - entro il 31/12/2024 - che in quella successiva - a partire dal 1/1/2025**, senza essere in possesso dell'abilitazione. Una volta superato il concorso avrà un contratto a TD durante il quale dovrà acquisire i 30 CFU/CFA. Ciò è possibile sia nella fase transitoria che a regime.

2) Docente che ha svolto il servizio nella scuola paritaria:

- **può accedere ai percorsi da 60 CFU/CFA** rientrando in una **quota di riserva** pari al 45% per il primo ciclo dei percorsi e pari al 35% per il secondo e terzo ciclo dei percorsi. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

- **può accedere**, previa selezione, ai **percorsi da 30 CFU/CFA** invece che da 60 (in questo caso non c'è la quota di riserva).

- **non può** partecipare direttamente ai concorsi fase transitoria o a regime. In questo caso è necessario acquisire prima l'abilitazione a conclusione del percorso da 60 CFU/CFA o da 30 CFU/CFA.

3) Docente con contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni:

- **può accedere ai percorsi da 60 CFU/CFA** rientrando in una **quota di riserva** pari al 5% del 45% previsto per il primo ciclo dei percorsi e pari al 5% del 35% previsto per il secondo e terzo ciclo dei percorsi. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

- **non può accedere**, previa selezione, ai percorsi da 30 CFU/CFA.

- **non può partecipare** direttamente ai concorsi fase transitoria o a regime. È necessario acquisire prima l'abilitazione con il percorso da 60 CFU/CFA.

Sono un docente che ha acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31/10/2022. Cosa posso fare?

Il docente che ha una laurea che gli permette l'insegnamento in una determinata classe di concorso di I o II grado più i 24 CFU/CFA acquisiti entro il 31/10/2022 può:

- **accedere ai percorsi da 60 CFU/CFA** (previo eventuale selezione di cui, come sappiamo, il DPCM non ne chiarisce criteri e modalità) e vedersi riconosciuti in automatico i 24 CFU/CFA di cui è in possesso, per cui dovrà acquisire durante il percorso solo 36 CFU/CFA.

- **può partecipare direttamente al concorso entro il 31/12/2024**. Una volta superato il concorso avrà un contratto a tempo determinato, svolgerà l'anno di prova e formazione, acquisirà durante lo stesso anno i restanti 36 CFU/CFA. Dopodiché stipulerà un contratto a TI e svolgerà l'anno di formazione e prova.

Nota bene: Ciò è possibile solo nella fase transitoria. Per cui, **dopo il 31/12/24**, il possesso dell'abilitazione sarà il requisito necessario per partecipare ai concorsi.

Sono un docente già abilitato ma laureato per insegnare un'altra classe di concorso. Al momento non posso inserirmi nella I fascia GPS o chiedere un passaggio di cattedra e di ruolo. Cosa posso fare?

I docenti già abilitati in un'altra classe di concorso o ordine di scuola oppure specializzati sul sostegno che sono in possesso di un titolo di studio che permette loro l'insegnamento in una diversa classe di concorso di I o II grado possono accedere direttamente ai 30 CFU/CFA previsti per acquisire l'abilitazione sulla classe di concorso richiesta.

Tali docenti, ricordiamo, **non rientrano nel fabbisogno ovvero nel numero programmato dei docenti da abilitare**, per cui saranno considerati in soprannumero. Ciò vuol dire che non ci sarà un limite rispetto al numero dei docenti da abilitare. Potranno svolgere il percorso interamente online per il quale non è previsto il tirocinio diretto.

Una volta acquisita l'abilitazione questa sarà da subito spendibile sia per l'inserimento nella I fascia delle GPS che per richiedere un eventuale passaggio di cattedra o di ruolo.

Una volta avuto l'accesso ai percorsi abilitanti è possibile vedersi riconosciuti dei crediti di cui si è già in possesso?

Sì.

Per esempio, **chi accede ai percorsi da 60 CFU/CFA ed è in possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022**, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto **dovrà acquisire solo 36 CFU/CFA dei 60 previsti**.

C'è poi la possibilità di vedersi riconosciuti altri crediti posseduti se:

- strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
- **non superiore comunque a 12** nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
- **non superiore comunque a 5** nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
- **nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno** i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

Per i **percorsi da 36 o 30 CFU/CFA** il numero dei crediti che possono essere riconosciuti **sono riproporzionati**.

Quando ci saranno i prossimi concorsi? E quali requisiti bisogna possedere per parteciparvi?

Sono previste **due distinte procedure concorsuali, per posti comuni e di sostegno, da svolgersi entro il 31/12/2024** (per la cosiddetta fase transitoria - PNRR).

<ul style="list-style-type: none"> • La prima procedura riguarderà i posti comuni e di sostegno e si dovrà svolgere entro il 31/12/2024.
<ul style="list-style-type: none"> • È prevista, poi, un'ulteriore procedura, successiva alla prima, per posti comuni e di sostegno sempre da svolgersi entro il 31/12/2024.
<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1° gennaio 2025 si parla invece di concorsi “a regime” per posti comuni e di sostegno (cosiddetta fase ordinaria).
<p>Alla prima procedura da svolgersi entro il 31/12/2024 potranno partecipare i docenti in possesso:</p>
<p>Posti comuni</p>
<ul style="list-style-type: none"> • abilitazione per la classe di concorso o tipo di posto per cui si partecipa.
<ul style="list-style-type: none"> • diploma di accesso alla classe di concorso per cui si partecipa per gli Insegnanti Tecno Pratici (ITP).
<ul style="list-style-type: none"> • 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso per cui si partecipa.
<ul style="list-style-type: none"> • laurea di accesso alla classe di concorso per cui si partecipa congiuntamente ai 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
<p>Posti di sostegno: titolo di specializzazione sul sostegno</p>
<p>All'ulteriore procedura da svolgersi sempre entro il 31/12/2024 partecipano:</p>
<p>Posti comuni</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Candidati in possesso di uno dei requisiti richiesti per la prima procedura.
<ul style="list-style-type: none"> • In aggiunta: candidati con il solo titolo di accesso (in assenza quindi dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 o dei tre anni di servizio) iscritti ai nuovi percorsi abilitanti e che abbiano già acquisito almeno 30 CFU/CFA (partecipano con riserva i candidati iscritti al percorso universitario e accademico che non hanno ancora acquisito i 30 CFU/CFA).
<p>Posti di sostegno: titolo di specializzazione sul sostegno.</p>
<p>Per le procedure a regime, invece, dall'1/9/2025:</p>
<p>Posti comuni</p>
<ul style="list-style-type: none"> • laurea di accesso alla classe di concorso congiuntamente all'abilitazione per la classe di concorso per cui si partecipa.
<ul style="list-style-type: none"> • laurea, diploma AFAM di I livello, o titolo equipollente o equiparato, di accesso alla classe di concorso congiuntamente all'abilitazione per la classe di concorso per cui si partecipa per gli Insegnanti Tecno Pratici (ITP).
<ul style="list-style-type: none"> • titolo di accesso e 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso per cui si partecipa.
<p>Pertanto, terminata la fase transitoria, dall'1/1/2025 non sono più requisiti di accesso ai concorsi, né la laurea + i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, né il diploma per gli insegnanti tecno pratici. È infatti necessaria l'abilitazione per i primi e la laurea triennale per i secondi. Resta invece invariato l'accesso diretto ai concorsi per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola statale negli ultimi 5, fermo restando la necessità di acquisire 30 CFU/CFA una volta vinto il concorso.</p>
<p>Posti di sostegno: titolo di specializzazione sul sostegno.</p>